

Registro delle Imprese
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PORDENONE - UDINE

Dati di identificazione della richiesta

Utente : CUD0288
Annotazione : PORDENONE CALCIO S.R.L.
Data richiesta : 04/12/2018
Oggetto della richiesta:
Tutto il documento
Tot. Pag. richiesta : 27

Informazioni di riferimento della pratica

Codice fiscale : 01600890931
CCIAA/Numero Rea : PN/000089501
Denominazione : PORDENONE CALCIO S.R.L.
Data pratica : 19/06/2007
Protocollo : PN/RI/PRA/2007/000009263

Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti

Data Documento : 15/06/2007
Atto : ATTO COSTITUTIVO

Dati dei firmatari dei tipi documento richiesti

Tipo documento : ALTRO DOCUMENTO

Nome : ROMANO
Cognome : JUS
Codice fiscale : JSURMN54S11I403B
Ente Certificatore : Consiglio Nazionale del Notariato - Servizio Firma
Digital
N. Serie Certif. : 193196:4319:3
Data verifica : 20/06/2007
Data scadenza : 02/11/2008
Nome documento : 001_altro_documento.pdf
Nome file originale: PN.83894.WN2845.M07618K5326.618K5326.001.PDF.P7M

Udine, 04/12/2018

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 14/02/2007
MEDIANTE M.U.I.

Repertorio numero 121.430 Raccolta numero 24.278

ATTO DI SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici giugno duemilasette

15 GIUGNO 2007

In Pordenone, nel mio studio sito in viale Trieste n. 9.

Davanti a me dottor ROMANO JUS Notaio in Pordenone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, è presente il signor:

- DE FRANCESCHI dott. DINO, nato a Pordenone il 14 settembre 1942, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, Via San Valentino n. 19, Codice Fiscale: DFR DNI 42P14 G888X.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico della società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L.", con socio unico, con sede in Pordenone, via dello Stadio n. 6, presso lo stadio "Ottavio Bottecchia", capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 91017650937, e pertanto in rappresentanza della predetta società, in forza della delibera dell'assemblea straordinaria di cui al Verbale in data 5 marzo 2007 mio rep.n. 120.498/23.853, registrato a Pordenone il 14 marzo 2007 al numero 793 Mod. I;

PREMESSO

- che la società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L.", con socio unico, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 5 marzo 2007 mio rep.n. 120.498/23.853, di cui sopra, ha deliberato la scissione parziale mediante trasferimento di parte del suo patrimonio, come descritto nel progetto di scissione iscritto nel Registro delle Imprese di Pordenone il 14 febbraio 2007 prot.n. 2483/1, a favore della società PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." di nuova costituzione, sulla base della Situazione patrimoniale al 30 (trenta) novembre 2006 (duemilasei);

- che la suddetta delibera è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone in data 8 marzo 2007 prot.n. 3279/1;

- che la stessa delibera di scissione è stata approvata dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio con comunicazione Prot.n. 954.1/ADS/Segr. del 14 giugno 2007;

- che ai sensi dell'art. 2505 quater, è decorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della sopracitata delibera e il signor De Franceschi dott. Dino, nella citata veste, dichiara che nessun creditore ha presentato istanza di opposizione alla scissione;

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1) La società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara di attuare la scissione parziale della suddetta società, come sopra deliberata e costituisce una società a responsabilità limitata denominata "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." con sede legale in Pordenone, sotto l'osservanza dei patti e delle norme statutarie di cui a seguito.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente si precisa che l'indirizzo della società è in Via dello Stadio n. 6.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed appartiene integralmente al Cav. Ettore geom. Setten, nato a Mansuè (TV) il 21 settembre 1948 ed ivi residente in Via Perezzi n. 2, Codice Fiscale STT TTR 48P21 E893A.

La durata della società è stabilita sino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta). Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 (trenta) giugno 2008 (duemilaotto).

Alla società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." vengono trasferiti per effetto della scissione tutti gli elementi patrimoniali descritti nell'allegato "C" del citato progetto di scissione depositato presso il Registro delle Imprese di Pordenone in data 13 febbraio 2007 al prot. n. 2483/1 ed ivi iscritto in data 14 febbraio 2007.

La società sarà amministrata a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da un Amministratore Unico in persona dello stesso signor De Franceschi dott. Dino, il quale accetta la carica e dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, e precisamente di non essere interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I rapporti tra i soci e la società sono regolati dallo statuto sociale che qui di seguito si riporta.

STATUTO
DENOMINAZIONE

Articolo 1)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro, con denominazione "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L."

SEDE

Articolo 2)

La società ha sede nel Comune di Pordenone.

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

Articolo 3)

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dello sport del calcio, in tutte le sue varianti, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi; ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

DURATA

Articolo 4)

La durata della società è fissata fino al 30 Giugno 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5)

Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO DEI SOCI

Articolo 6)

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 7)

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,

salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8)

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Articolo 9)

Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 10)

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia

proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.

Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Articolo 11)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Articolo 12)

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato; l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi;
- l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Articolo 13)

Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 14)

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 15)

L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16)

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni. L'assemblea è

inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 17)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti devono essere conservati dalla società.

Articolo 18)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 19)

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

Le assemblee qualora non se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentiti al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20)

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 21)

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qual volta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito col la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 22)

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 23)

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Articolo 24)

La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Articolo 25)

Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 26)

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Articolo 27)

Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2, sezione VI-bis, capo V, titolo V, del Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 28)

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29)

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

REVISORE

Articolo 30)

Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 31)

Gli esercizi sociali iniziano il 1 Luglio e si chiudono il 30 Giugno dell'anno solare successivo.

UTILI

Articolo 32)

L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3) e non potranno in

alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

SCIoglimento

Articolo 33)

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservative le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34)

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 36)

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio cui la società è affiliata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

.=. =. =.

ARTICOLO 2) Essendo la società scissa unipersonale, l'intero capitale sociale della società costituenda è attribuito all'unico socio ed è completamente liberato e quindi il capitale sociale della società scissa rimane invariato e pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e il capitale sociale della società di nuova costituzione è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La scissione ha effetto, anche ai fini fiscali e contabili, dalla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone e da tale data le operazioni della società scissa relative alla parte di patrimonio trasferito alla "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." saranno imputate al bilancio della stessa.

Ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. se la destinazione di un elemento non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo alla società trasferente, mentre degli elementi del passivo non desumibili dal progetto rispondono in solido la società scissa e la società beneficiaria, quest'ultima, limitatamente al valore del patrimonio netto trasferitole.

ARTICOLO 3) Per effetto della scissione la società scissa "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." modifica la propria denominazione sociale in "PN Promozioni Servizi s.r.l." ed il proprio statuto con particolare riferimento all'oggetto sociale, eliminando tutte quelle previsioni che si rendono necessarie ai sensi dell'art. 90 della legge 27.12.2002, n. 289 (come modificato dalla legge 22.5.2004, n. 128) in materia di società sportive dilettantistiche.

Lo statuto sociale nella sua nuova formulazione, ed omessane la mia lettura per espressa dispensa datami dal comparente che ne ha i requisiti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4) Per effetto della scissione viene conferito mandato all'Organo Amministrativo della società scissa di provvedere all'espletamento di tutte le operazioni e gli adempimenti giuridici connessi e dipendenti, compiendo ogni atto, pratica e formalità necessaria od opportuna, onde formalizzare, nei confronti di chiunque, l'avvenuta scissione parziale e l'avvenuto subingresso della società beneficiaria di nuova costituzione in ogni rapporto attivo o passivo trasferito a favore della stessa, con autorizzazione a compiere in ogni tempo e sede e senza necessità di ulteriori consensi, ogni atto o formalità necessari od opportuni.

Viene autorizzato ogni ufficio, persona o ente, ivi compreso il Pubblico Registro Automobilistico, a modificare l'intestazione di tutte le posizioni giuridiche attive e passive e della titolarità dei beni mobili registrati, attualmente intestati alla società scissa, effettuando le

relative vulture ed iscrizioni a nome della società beneficiaria.

Ai fini della trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico, il signor De Franceschi dott. Dino, nella citata veste dichiara che alla società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." per effetto della scissione viene trasferito il seguente bene mobile registrato:
- FIAT DUCATO targato BS549WB - Telaio n. ZFA2300006137562 - Portata quintali 29 (ventinove).

ARTICOLO 5) Per eventuali altri aspetti giuridici relativi alla presente scissione, si rinvia a quanto contenuto nel progetto approvato e nella delibera di approvazione di cui il presente atto costituisce mera attuazione.

ARTICOLO 6) Le spese dell'intero iter costitutivo della società "PORDENONE CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "PORDENONE CALCIO SSD S.R.L." comprensive di quelle relative al presente atto poste a carico della società ammontano a circa complessivi Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore quattordici e dieci nei quattro fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in quattordici pagine per intero e parte di questa quindicesima sin qui.

F.to Dino De Franceschi

F.to Romano Jus (L.S.)

All.to (A)

"STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società sportiva a responsabilità limitata con la denominazione sociale "PN Promozioni Servizi srl" a responsabilità limitata.

Articolo 2

Oggetto

La società e' senza fine di lucro e ha per oggetto:

- l'esercizio di attività sportive, in particolare la formazione ed organizzazione di eventi e tornei amatoriali ed ogni altra attività riguardante la disciplina del calcio;
- l'assunzione della promozione e della gestione pubblicitaria in ambito sportivo di marchi e di società industriali, commerciali e di servizi.

Per la attuazione dell'oggetto sociale la società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- c) organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Pordenone.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista

dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c..

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, e' quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Morte del socio

Le quote sono trasferibili senza alcuna limitazione con le procedure e vincoli previsti dalla legge

Articolo 8

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La manifestazione di volontà dovrà essere espressa nei tempi e modalità previste dalla legge.

sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società e' determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, del c.c..

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del c.c..

Articolo 13

Organo amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. o da due - tre, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, non si attua la funzione del Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del c.c..

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 16

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina di più amministratori deve essere specificati i poteri e modalità d'esercizio della rappresentanza.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta solo eventualmente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 18

Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del c.c., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria.

Articolo 19

Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 del c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 20

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del c.c..

Articolo 21

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 22

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c..

Articolo 23

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 24

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27, comma secondo, lettere d), e) ed f), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione

scritta, da conservarsi agli atti della società', nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 30) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e

il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28

Quorum

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 29

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 27, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sociali.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482 ter del c.c.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del c.c.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto a società o associazione sportive dilettantistiche o al C.O.N.I..

Articolo 31

Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), le cui decisioni tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite; il terzo, che assumerà la presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società su istanza di una sola delle parti.

Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5."

art 32

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si richiama alle norme del C.C.

F.to Dino De Franceschi

F.to Romano Jus (L.S.)

"ATTO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI PORDENONE
NEI TERMINI DI LEGGE."

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE,
IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE"

**Registro delle Imprese
Archivio nazionale documenti**

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PORDENONE - UDINE

Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato al Registro delle Imprese PN/RI/PRA/2007/000009263 in data 19/06/2007 e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 27

Il Conservatore

Udine, 04/12/2018